

**Original**

La Città Metropolitana disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi autorizzati di trasporto pubblico, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, di sua competenza ai sensi dell'art. 14 L.R. 42/98, al fine di:

- tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
- garantire la sicurezza dei viaggiatori;
- stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità, nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza provinciale non gravati dall'imposizione di obblighi di servizio.

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- Legge Regionale 31 luglio 1998, n.42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e ss.mm. e ii.;
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".
- Reg.(CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 "Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio"
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011 contenente Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009

**Tokens:**244 **Types:**163 **Caratteri:**1357 **Frasi:**12  
**Nomi:**91 **Avverbi:**1 **Pronomi:**1 **Articoli:**16 **Aggettivi:**26  
**Verbi:**14 **Verbi attivi:**12 **Verbi passivi:**2

**Passivi:**14.29 **VdB:** 64.34%  
**Gulpease:** 48.14 **Flesch Vacca:** 39.15  
**readit\_base:** 48.14 **readit\_lexical:** 0.91 **readit\_syntactic:** 1.0 **readit\_global:** 1.0

**Similarity:** 95.76 % **Edit Distance:** 689 (62.98%)  
**Added Tokens:** 45 **Added VdB Tokens:** 37  
**Deleted Tokens:** 81 **Deleted Not VdB Tokens:** 47

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

**Basic**

La Città Metropolitana ha creato questo Regolamento per spiegare come ottenere l'autorizzazione per gestire servizi di trasporto pubblico. Questi servizi non devono costare nulla alla Pubblica Amministrazione e sono di competenza della Città Metropolitana secondo l'articolo 14 della Legge Regionale 42/98. Gli obiettivi del Regolamento sono:

- Assicurare una concorrenza leale tra le imprese e trasparenza nel mercato.
- Proteggere la salute delle persone e l'ambiente.
- Garantire la sicurezza dei viaggiatori.
- Soddisfare la domanda di mobilità per i servizi di trasporto su strada di competenza provinciale, senza obblighi di servizio.

Le leggi che regolano questa materia sono:

- La Legge Regionale del 31 luglio 1998, n. 42, che riguarda il trasporto pubblico locale.
- Il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, che assegna funzioni e compiti sul trasporto pubblico locale a regioni ed enti locali.
- Il D.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 753, che stabilisce nuove norme per la sicurezza e la regolarità dei trasporti.
- Il Regolamento (CE) del 21 ottobre 2009, n. 1071/2009, che stabilisce le condizioni per essere un trasportatore su strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, che contiene le prime disposizioni tecniche per applicare il Regolamento (CE) n. 1071/2009.

**Tokens:**201 **Types:**128 **Caratteri:**1094 **Frasi:**13  
**Nomi:**60 **Avverbi:**1 **Pronomi:**7 **Articoli:**27 **Aggettivi:**16  
**Verbi:**22 **Verbi attivi:**22 **Verbi passivi:**0

**Passivi:**0.0 **VdB:** 71.64%  
**Gulpease:** 53.98 **Flesch Vacca:** 46.96  
**readit\_base:** 53.98 **readit\_lexical:** 0.28 **readit\_syntactic:** 0.88 **readit\_global:** 0.25

**Similarity:** 95.76 % **Edit Distance:** 689 (62.98%)  
**Added Tokens:** 45 **Added VdB Tokens:** 37  
**Deleted Tokens:** 81 **Deleted Not VdB Tokens:** 47

**Chain**

La Città Metropolitana disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per rilasciare l'autorizzazione per esercitare i servizi autorizzati di trasporto pubblico. Questo esercizio non comporta costi per la Pubblica Amministrazione ed è di competenza della Città Metropolitana secondo l'art. 14 L.R. 42/98. Gli obiettivi della Città Metropolitana sono:

- tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- tutelare il diritto alla salute e alla salubrità ambientale;
- garantire la sicurezza dei viaggiatori;
- stabilire le condizioni idonee per soddisfare la domanda di mobilità. Questo riguarda i servizi automobilistici di competenza provinciale non soggetti a obblighi di servizio.

Le seguenti fonti normative regolano la materia:

- Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modifiche;
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011 contenente Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

**Tokens:**248 **Types:**157 **Caratteri:**1379 **Frasi:**15  
**Nomi:**85 **Avverbi:**2 **Pronomi:**2 **Articoli:**23 **Aggettivi:**28  
**Verbi:**18 **Verbi attivi:**18 **Verbi passivi:**0

**Passivi:**0.0 **VdB:** 70.16%  
**Gulpease:** 51.54 **Flesch Vacca:** 41.38  
**readit\_base:** 51.54 **readit\_lexical:** 0.3 **readit\_syntactic:** 0.99 **readit\_global:** 0.09

**Similarity:** 98.53 % **Edit Distance:** 208 (15.08%)  
**Added Tokens:** 20 **Added VdB Tokens:** 17  
**Deleted Tokens:** 26 **Deleted Not VdB Tokens:** 11

**Original**

I servizi di cui al precedente art. 2, sono soggetti ad autorizzazione della durata di anni tre, rilasciata dalla Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze, secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5. L'autorizzazione può avere una durata inferiore a quella sopra indicata, in aderenza ad eventuali prescrizioni e/o limitazioni imposte dai Comuni territorialmente competenti. Qualsiasi vettore per conto terzi purché in possesso dei requisiti richiesti può essere autorizzato ad effettuare i servizi disciplinati dal presente regolamento, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal luogo di stabilimento. La validità triennale dell'autorizzazione decorre dalla data di rilascio o dalla data indicata nell'atto autorizzatorio e può essere rinnovata.

Per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile ed in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento CE n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ed essere iscritta la Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento CE e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25/11/2011 n. 291;
- applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- rispettare le disposizioni di cui all'art.1, comma 5, del Regolamento (CEE) n.1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n.1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;
- disporre di autobus conformi alla classificazione di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, non acquistati con sovvenzioni pubbliche escluse quelle di cui abbia beneficiato la totalità delle imprese. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, di tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza dei viaggiatori, è facoltà della Città Metropolitana prescrivere, di volta in volta, l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale e specificarne le relative caratteristiche tecniche;
- fornire l'elenco delle fermate e dei percorsi da depositare agli atti della Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze;
- ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
- ottenere dal Comune/i sul cui territorio si intende svolgere il servizio di trasporto parere favorevole vincolante sull'idoneità del percorso proposto e sull'ubicazione delle relative fermate;
- proporre un servizio autorizzato che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario.

L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfino le condizioni previste dal presente Regolamento o non siano conformi alle leggi.

Il fatto che un vettore pratichi prezzi inferiori a quelli proposti da altri vettori richiedenti, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori nel medesimo regime di autorizzazione, non può di per sé costituire motivo per respingere la domanda.

L'autorizzazione può essere negata ove si renda necessario limitare il numero delle autorizzazioni da rilasciare per effetto di provvedimenti adottati in materia di regolazione della circolazione stradale, nonché per ragioni di salvaguardia ambientale, dalle Amministrazioni competenti per territorio.

L'Amministrazione metropolitana può proporre al richiedente integrazioni a modifica del programma di esercizio e degli orari relativamente al servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, al fine di migliorare la qualità del servizio reso o di una più efficace integrazione con i servizi programmati, sempre nel rispetto della non sovrapposizione o interferenza.

**Tokens:**675 **Types:**348 **Caratteri:**3856 **Frase:**21  
**Nomi:**208 **Avverbi:**15 **Pronomi:**19 **Articoli:**50 **Aggettivi:**65  
**Verbi:**76 **Verbi attivi:**59 **Verbi passivi:**17

**Passivi:**22.37 **VdB:** 70.22%  
**Gulpease:** 41.21 **Flesch Vacca:** 21.23  
**readit\_base:** 41.21 **readit\_lexical:** 0.98 **readit\_syntactic:** 1.0 **readit\_global:** 1.0

**Art. 3 (Condizioni per l'esercizio dell'attività)**

**Basic**

I servizi descritti nell'articolo 2 richiedono un'autorizzazione che dura tre anni. Questa autorizzazione è concessa dalla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze, seguendo le regole degli articoli 4 e 5. L'autorizzazione può durare meno di tre anni se i Comuni coinvolti lo richiedono. Qualsiasi azienda di trasporto che soddisfa i requisiti può ottenere l'autorizzazione, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo in cui è stabilita. L'autorizzazione triennale inizia dalla data di rilascio o da quella indicata nel documento e può essere rinnovata.

Per ottenere l'autorizzazione, l'azienda richiedente deve essere iscritta al registro delle imprese e avere i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale richiesti dalla legge per i trasportatori su strada. Inoltre, deve:

- Essere autorizzata a esercitare la professione di trasportatore su strada di persone e iscritta al Registro Elettronico Nazionale.
- Applicare le norme di lavoro comuni e il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
- Rispettare le regole sulla separazione contabile se gestisce anche servizi di trasporto pubblico.
- Avere personale, impianti e strutture adeguati per garantire il servizio.
- Usare autobus conformi alle norme, non acquistati con sovvenzioni pubbliche, tranne quelle concesse a tutte le imprese. La Città Metropolitana può richiedere l'uso di veicoli a basso impatto ambientale.
- Fornire l'elenco delle fermate e dei percorsi alla Direzione competente.
- Ottenere l'approvazione per il percorso e le fermate secondo le norme di sicurezza.
- Ottenere il parere favorevole del Comune per il percorso e le fermate.
- Proporre un servizio che non danneggi gravemente un servizio ferroviario esistente.

L'autorizzazione viene negata se l'azienda o il servizio non rispettano le condizioni del Regolamento o le leggi. Prezzi più bassi o la presenza di altri servizi simili non sono motivi per rifiutare la domanda.

L'autorizzazione può essere negata se è necessario limitare il numero di autorizzazioni per motivi di traffico o ambientali, decisi dalle autorità competenti.

L'Amministrazione metropolitana può chiedere modifiche al programma di esercizio e agli orari per migliorare il servizio o integrarlo meglio con altri servizi, evitando sovrapposizioni.

**Tokens:**339 **Types:**201 **Caratteri:**1930 **Frase:**21  
**Nomi:**95 **Avverbi:**10 **Pronomi:**8 **Articoli:**44 **Aggettivi:**31  
**Verbi:**61 **Verbi attivi:**44 **Verbi passivi:**17

**Passivi:**27.87 **VdB:** 78.76%  
**Gulpease:** 50.65 **Flesch Vacca:** 33.97  
**readit\_base:** 50.65 **readit\_lexical:** 0.22 **readit\_syntactic:** 0.07 **readit\_global:** 0.09

**Similarity:** 93.69 % **Edit Distance:** 2316 (120.0%)  
**Added Tokens:** 71 **Added VdB Tokens:** 55  
**Deleted Tokens:** 267 **Deleted Not VdB Tokens:** 179

**Chain**

I servizi di cui al precedente art. 2 richiedono un'autorizzazione della durata di tre anni, che la Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze rilascia secondo le modalità e i criteri dei successivi artt. 4 e 5. L'autorizzazione può durare meno di quella indicata, in base a eventuali prescrizioni e/o limitazioni che i Comuni territorialmente competenti impongono. Qualsiasi vettore per conto terzi, purché possieda i requisiti richiesti, può ottenere l'autorizzazione per effettuare i servizi disciplinati dal presente regolamento, senza discriminare motivata dalla sua nazionalità o dal luogo di stabilimento. La validità triennale dell'autorizzazione decorre dalla data di rilascio o dalla data indicata nell'atto autorizzatorio e può essere rinnovata.

Per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile e in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per accedere alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1071/2009, a esercitare la professione di trasportatore su strada di persone ed essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento CE e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici del 25/11/2011 n. 291;
- applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, se la medesima gestisce anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;
- disporre di autobus conformi alla classificazione di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, non acquistati con sovvenzioni pubbliche escluse quelle di cui abbia beneficiato la totalità delle imprese. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, di tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale e alla sicurezza dei viaggiatori, è facoltà della Città Metropolitana prescrivere, di volta in volta, l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale e specificarne le relative caratteristiche tecniche;
- fornire l'elenco delle fermate e dei percorsi che deve depositare agli atti della Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze;
- ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
- ottenere dal Comune/i sul cui territorio si intende svolgere il servizio di trasporto parere favorevole vincolante sull'idoneità del percorso proposto e sull'ubicazione delle relative fermate;
- proporre un servizio autorizzato che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario.

L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfano le condizioni previste dal presente Regolamento o non sono conformi alle leggi.

Il fatto che un vettore pratichi prezzi inferiori a quelli proposti da altri vettori richiedenti, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori nel medesimo regime di autorizzazione, non può di per sé costituire motivo per respingere la domanda.

L'autorizzazione può essere negata se si rende necessario limitare il numero delle autorizzazioni da rilasciare per effetto di provvedimenti adottati in materia di regolazione della circolazione stradale, nonché per ragioni di salvaguardia ambientale, dalle Amministrazioni competenti per territorio.

L'Amministrazione metropolitana può proporre al richiedente integrare e modificare il programma di esercizio e gli orari relativamente al servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione. Questo avviene al fine di migliorare la qualità del servizio reso o di una più efficace integrazione con i servizi programmati, sempre nel rispetto della non sovrapposizione o interferenza.

**Tokens:**675 **Types:**350 **Caratteri:**3823 **Frase:**20  
**Nomi:**202 **Avverbi:**15 **Pronomi:**20 **Articoli:**55 **Aggettivi:**66  
**Verbi:**81 **Verbi attivi:**67 **Verbi passivi:**14

**Passivi:**17.28 **VdB:** 71.26%  
**Gulpease:** 41.25 **Flesch Vacca:** 19.91  
**readit\_base:** 41.25 **readit\_lexical:** 0.96 **readit\_syntactic:** 1.0 **readit\_global:** 1.0

**Similarity:** 99.47 % **Edit Distance:** 192 (5.02%)  
**Added Tokens:** 23 **Added VdB Tokens:** 19  
**Deleted Tokens:** 20 **Deleted Not VdB Tokens:** 13

**Original**

L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare:

- le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g);
- le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

L'impresa è tenuta inoltre a:

- comunicare al competente Ufficio della Città Metropolitana di Firenze l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati. Nel caso l'autorizzazione in originale dovrà essere consegnata alla Città Metropolitana;
- tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio autorizzato la copia dell'autorizzazione certificata conforme dalla Città Metropolitana di Firenze;
- adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'art.3, comma 2, lettera e), dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione. In caso di guasto, è autorizzato con apposito atto, l'utilizzo temporaneo di mezzi di altre ditte, previa motivata richiesta all'ufficio competente della Città Metropolitana e solo fino a successiva comunicazione del titolare dell'autorizzazione attestante la riparazione del proprio mezzo ed il ripristino dello stesso per il servizio di linea autorizzata.
- adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
- rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
- garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali al servizio;
- rispettare il programma di esercizio autorizzato;
- fornire alla Città Metropolitana di Firenze i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art.7;
- attivare l'esercizio del servizio entro novanta (90) giorni dalla data di inizio, se indicata nell'autorizzazione, o dalla data di rilascio della stessa. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di motivata richiesta dell'impresa;
- applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Città Metropolitana di Firenze ogni variazione delle stesse. La comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
- comunicare tempestivamente alla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dal sopra citato Ufficio in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili;
- attenersi alle modifiche che relativamente alle fermate e ai percorsi autorizzati l'Amministrazione metropolitana potrà disporre, su richiesta degli enti competenti per territorio, per sopravvenute esigenze di viabilità e mobilità cittadina, (cantieri, modifiche alla circolazione, pedonalizzazioni, ecc), senza alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

È consentito l'utilizzo dei mezzi titolari impiegati nella linea autorizzata in un servizio diverso, mediante il rilascio di apposita autorizzazione alla distrazione. L'Amministrazione valuta la motivazione della richiesta dell'operatore e verifica che la distrazione non comprometta il regolare esercizio del servizio autorizzato.

**Tokens:**606    **Types:**305    **Caratteri:**3591    **Frase:**25

**Nomi:**191    **Avverbi:**15    **Pronomi:**9    **Articoli:**59    **Aggettivi:**66

**Verbi:**66    **Verbi attivi:**54    **Verbi passivi:**12

**Passivi:**18.18    **VdB:** 70.96%

**Gulpease:** 42.12    **Flesch Vacca:** 21.3

**readit\_base:** 42.12    **readit\_lexical:** 0.8    **readit\_syntactic:** 0.99    **readit\_global:** 1.0

**Art. 6 (Obblighi delle imprese)**

**Basic**

L'impresa deve rispettare, per tutto il tempo in cui l'autorizzazione è valida, le seguenti regole:

- Seguire le condizioni dell'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g).
- Rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- Seguire le regole di sicurezza per il percorso e le fermate, e quelle per la circolazione stradale stabilite dalle autorità competenti.

Inoltre, l'impresa deve:

- Informare l'Ufficio competente della Città Metropolitana di Firenze se intende sospendere o cessare il servizio autorizzato. Questa comunicazione deve avvenire almeno trenta giorni prima e deve essere resa nota agli utenti per lo stesso periodo tramite avvisi, anche sugli autobus. Se l'autorizzazione originale è in possesso dell'impresa, deve essere restituita alla Città Metropolitana.
- Tenere a bordo dell'autobus una copia dell'autorizzazione certificata dalla Città Metropolitana di Firenze.
- Usare per il servizio gli autobus dichiarati nella richiesta di autorizzazione, che rispettano le caratteristiche dell'articolo 3, comma 2, lettera e). In caso di guasto, l'impresa può utilizzare temporaneamente mezzi di altre ditte, previa richiesta motivata all'ufficio competente, fino a quando il proprio mezzo non è riparato.
- Adottare la Carta della mobilità secondo il D.P.C.M. del 30 dicembre 1998 e informare gli utenti su itinerario, fermate, orari, prezzi e altre condizioni del servizio.
- Rilasciare ai viaggiatori un biglietto che indichi il nome dell'impresa, la località di partenza e destinazione, il periodo di validità, la tariffa e gli elementi richiesti dalla normativa fiscale.
- Garantire condizioni igieniche adeguate dei mezzi e dei locali usati per il servizio.
- Rispettare il programma di esercizio autorizzato.
- Fornire alla Città Metropolitana di Firenze i dati richiesti per monitoraggio e controllo, come indicato nell'articolo 7.
- Iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di inizio indicata nell'autorizzazione o dalla data di rilascio. Questo periodo può essere esteso fino a 180 giorni con una richiesta motivata.
- Applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare ogni variazione alla Città Metropolitana di Firenze almeno venti giorni prima, informando gli utenti per lo stesso periodo tramite avvisi sugli autobus.
- Comunicare subito alla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze le variazioni di percorso e fermata dovute a forza maggiore e seguire le indicazioni per itinerari provvisori in caso di interruzioni stradali.
- Seguire le modifiche ai percorsi e fermate autorizzate che l'Amministrazione metropolitana può disporre per esigenze di viabilità e mobilità cittadina, senza diritto a risarcimento per eventuali danni.

È possibile usare i mezzi della linea autorizzata per un servizio diverso, con un'autorizzazione specifica. L'Amministrazione valuta la richiesta e verifica che non comprometta il servizio autorizzato.

**Tokens:**431    **Types:**222    **Caratteri:**2446    **Frase:**22

**Nomi:**128    **Avverbi:**12    **Pronomi:**6    **Articoli:**54    **Aggettivi:**39

**Verbi:**62    **Verbi attivi:**51    **Verbi passivi:**11

**Passivi:**17.74    **VdB:** 75.41%

**Gulpease:** 47.56    **Flesch Vacca:** 30.47

**readit\_base:** 47.56    **readit\_lexical:** 0.52    **readit\_syntactic:** 0.71    **readit\_global:** 0.69

**Similarity:** 97.42 %    **Edit Distance:** 1702 (69.58%)

**Added Tokens:** 58    **Added VdB Tokens:** 41

**Deleted Tokens:** 163    **Deleted Not VdB Tokens:** 112

**Chain**

L'impresa, per tutto il periodo in cui l'autorizzazione è valida, deve rispettare:

- le condizioni che l'art. 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g) prevede;
- le prescrizioni che l'autorizzazione contiene;
- le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, e quelle relative alla circolazione stradale che le autorità competenti stabiliscono.

Inoltre, l'impresa deve:

- comunicare al competente Ufficio della Città Metropolitana di Firenze se intende sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. L'impresa invia tale comunicazione almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e la rende nota all'utenza per lo stesso periodo tramite avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati. In questo caso, l'impresa deve consegnare l'autorizzazione originale alla Città Metropolitana;
- tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio autorizzato la copia dell'autorizzazione che la Città Metropolitana di Firenze ha certificato conforme;
- adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche che l'art. 3, comma 2, lettera e) prevede, dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione. In caso di guasto, l'impresa può utilizzare temporaneamente mezzi di altre ditte con apposito atto, previa motivata richiesta all'ufficio competente della Città Metropolitana e solo fino a successiva comunicazione del titolare dell'autorizzazione che attesta la riparazione del proprio mezzo e il ripristino dello stesso per il servizio di linea autorizzata;
- adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto il D.P.C.M. del 30 dicembre 1998 prevede, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 1999. L'impresa deve rendere noto l'itinerario sul quale effettua il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione e facile accesso agli utenti interessati;
- rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale devono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, e tutti gli elementi che la normativa fiscale prevede;
- garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali al servizio;
- rispettare il programma di esercizio autorizzato;
- fornire alla Città Metropolitana di Firenze i dati richiesti per svolgere l'attività di monitoraggio e controllo che l'art. 7 prevede;
- attivare l'esercizio del servizio entro novanta (90) giorni dalla data di inizio, se indicata nell'autorizzazione, o dalla data di rilascio della stessa. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino a un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di motivata richiesta dell'impresa;
- applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Città Metropolitana di Firenze ogni variazione delle stesse. L'impresa invia la comunicazione almeno venti giorni prima dell'applicazione e la rende nota all'utenza per lo stesso periodo tramite avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
- comunicare tempestivamente alla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore. L'impresa deve attenersi alle indicazioni che il sopra citato Ufficio fornisce in materia di itinerari provvisori conseguenti a eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili;
- attenersi alle modifiche che, relativamente alle fermate e ai percorsi autorizzati, l'Amministrazione metropolitana potrà disporre, su richiesta degli enti competenti per territorio, per sopravvenute esigenze di viabilità e mobilità cittadina (cantieri, modifiche alla circolazione, pedonalizzazioni, ecc.), senza alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

L'impresa può utilizzare i mezzi titolari impiegati nella linea autorizzata in un servizio diverso, mediante il rilascio di apposita autorizzazione alla distrazione. L'Amministrazione valuta la motivazione della richiesta dell'operatore e verifica che la distrazione non comprometta il regolare esercizio del servizio autorizzato.

**Tokens:**618    **Types:**293    **Caratteri:**3576    **Frase:**26

**Nomi:**188    **Avverbi:**16    **Pronomi:**17    **Articoli:**75    **Aggettivi:**64

**Verbi:**72    **Verbi attivi:**69    **Verbi passivi:**3

**Passivi:**4.17    **VdB:** 73.79%

**Gulpease:** 43.76    **Flesch Vacca:** 24.36

**readit\_base:** 43.76    **readit\_lexical:** 0.49    **readit\_syntactic:** 0.99    **readit\_global:** 0.99

**Similarity:** 98.74 %    **Edit Distance:** 479 (13.39%)

**Added Tokens:** 32    **Added VdB Tokens:** 28

**Deleted Tokens:** 45    **Deleted Not VdB Tokens:** 34

Original

La Città Metropolitana di Firenze dispone controlli e verifiche periodiche sulla regolarità e qualità del servizio, sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art.6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. L'Amministrazione, nello svolgimento della suddetta attività di controllo e ispettiva, redige apposito verbale a cura dei funzionari incaricati in cui sono riportate le irregolarità riscontrate nell'erogazione e nello svolgimento del servizio di trasporto con riferimento anche all'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte agli operatori.

Gli accertamenti delle irregolarità saranno valutati dall'Amministrazione al fine dell'applicazione della procedura e delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

Le irregolarità nell'espletamento del servizio e il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, rilevate con le modalità di cui ai precedenti commi o d'ufficio, saranno oggetto di apposita comunicazione e contestuale richiesta di giustificazioni che dovranno essere inviate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficientemente motivate ovvero non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida all'operatore che dovrà provvedere entro un termine indicato comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In casi di necessità ed urgenza l'Amministrazione potrà comunicare immediatamente la diffida ad adempiere in assenza di preventiva comunicazione di richiesta di chiarimenti di cui ai commi precedenti.

La diffida ad adempiere potrà essere inoltrata per il seguente, non esaustivo, elenco di motivi:

- accertate violazioni al vigente Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso;
- sospensione o interruzione del servizio non riconducibile a cause di forza maggiore;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto autorizzatorio;
- inadeguatezza della qualità del servizio offerto anche in termini di affidabilità e rispetto degli standard e caratteristiche del servizio autorizzato;
- in ogni altro caso che possa interferire con il regolare esercizio della linea autorizzata o che comporti il non rispetto delle norme vigenti in materia di servizi autorizzati di trasporto pubblico di persone.

Tokens:363    Types:206    Caratteri:2196    Frasi:12  
Nomi:113    Avverbi:12    Pronomi:10    Articoli:22    Aggettivi:38  
Verbi:42    Verbi attivi:28    Verbi passivi:14

Passivi:33.33    VdB: 71.07%  
Gulpease: 38.42    Flesch Vacca: 12.44  
readit\_base: 38.42    readit\_lexical: 0.71    readit\_syntactic: 1.0    readit\_global: 1.0

Similarity: 94.71 %    Edit Distance: 1351 (117.48%)  
Added Tokens: 68    Added VdB Tokens: 63  
Deleted Tokens: 161    Deleted Not VdB Tokens: 107

Art. 7 (Attività di controllo sull'attività e diffida)

Basic

La Città Metropolitana di Firenze effettua controlli regolari per verificare la qualità e la regolarità del servizio di trasporto. Questi controlli servono a garantire che le imprese rispettino le regole e che ci sia una concorrenza leale tra le aziende autorizzate. Durante i controlli, i funzionari incaricati scrivono un verbale in cui segnalano eventuali problemi o irregolarità nel servizio.

Se vengono trovate irregolarità, l'Amministrazione le valuta per decidere se applicare sanzioni, come previsto dal regolamento. Le aziende che non rispettano le regole riceveranno una comunicazione con la richiesta di spiegazioni, che devono inviare entro 15 giorni.

Se le spiegazioni non sono sufficienti o non arrivano in tempo, l'Amministrazione invierà una diffida formale all'azienda, che dovrà risolvere i problemi entro un termine di almeno 30 giorni.

In situazioni urgenti, l'Amministrazione può inviare subito una diffida senza chiedere prima spiegazioni.

Le diffide possono essere inviate per vari motivi, tra cui:

- violazioni del Codice della Strada;
- sospensione o interruzione del servizio senza giustificazioni valide;
- mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione;
- scarsa qualità del servizio, in termini di affidabilità e standard;
- qualsiasi altra situazione che interferisca con il servizio autorizzato o violi le norme sui trasporti pubblici.

Tokens:197    Types:133    Caratteri:1150    Frasi:13  
Nomi:59    Avverbi:6    Pronomi:8    Articoli:28    Aggettivi:15  
Verbi:31    Verbi attivi:26    Verbi passivi:5

Passivi:16.13    VdB: 83.25%  
Gulpease: 50.42    Flesch Vacca: 33.46  
readit\_base: 50.42    readit\_lexical: 0.69    readit\_syntactic: 0.64    readit\_global: 0.78

Similarity: 94.71 %    Edit Distance: 1351 (117.48%)  
Added Tokens: 68    Added VdB Tokens: 63  
Deleted Tokens: 161    Deleted Not VdB Tokens: 107

Chain

La Città Metropolitana di Firenze effettua controlli e verifica periodicamente la regolarità e qualità del servizio. Questi controlli riguardano se sussistono le condizioni di cui all'art. 3 e se le imprese autorizzate rispettano gli obblighi di cui all'art. 6. L'obiettivo dei controlli è garantire la leale e corretta concorrenza tra le imprese che gestiscono i servizi commerciali autorizzati e il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Durante questa attività di controllo e ispezione, i funzionari incaricati dell'Amministrazione redigono un verbale. In questo verbale, i funzionari incaricati riportano le irregolarità riscontrate nell'erogare e svolgere il servizio di trasporto, anche in riferimento all'obbligo di osservare le prescrizioni imposte agli operatori.

L'Amministrazione valuterà gli accertamenti delle irregolarità per applicare la procedura e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Le irregolarità nel servizio e il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, che si rilevano con le modalità di cui ai precedenti commi o d'ufficio, saranno oggetto di apposita comunicazione. Contestualmente, l'Amministrazione richiederà una giustificazione che l'operatore dovrà inviare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se l'Amministrazione non ritiene sufficienti le giustificazioni o non le riceve nei termini di cui al comma precedente, invierà una formale diffida all'operatore. L'operatore dovrà provvedere entro un termine indicato, comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In casi di necessità e urgenza, l'Amministrazione potrà comunicare immediatamente la diffida ad adempiere senza preventiva richiesta di chiarimenti di cui ai commi precedenti.

L'Amministrazione potrà inoltrare la diffida ad adempiere per il seguente, non esaustivo, elenco di motivi:

- accertate violazioni al vigente Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso;
- sospensione o interruzione del servizio non riconducibile a cause di forza maggiore;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto autorizzatorio;
- inadeguatezza della qualità del servizio offerto anche in termini di affidabilità e rispetto degli standard e caratteristiche del servizio autorizzato;
- in ogni altro caso che possa interferire con il regolare esercizio della linea autorizzata o che comporti il non rispetto delle norme vigenti in materia di servizi autorizzati di trasporto pubblico di persone.

Tokens:359    Types:201    Caratteri:2146    Frasi:17  
Nomi:111    Avverbi:13    Pronomi:11    Articoli:43    Aggettivi:34  
Verbi:42    Verbi attivi:42    Verbi passivi:0

Passivi:0.0    VdB: 75.77%  
Gulpease: 43.43    Flesch Vacca: 22.83  
readit\_base: 43.43    readit\_lexical: 0.22    readit\_syntactic: 0.85    readit\_global: 0.94

Similarity: 98.92 %    Edit Distance: 529 (24.65%)  
Added Tokens: 42    Added VdB Tokens: 32  
Deleted Tokens: 50    Deleted Not VdB Tokens: 32

Original
La variazione del percorso e delle fermate previste nell'autorizzazione, salvo i casi di forza maggiore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.4, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, da Euro 103,00 ad Euro 309,00.
La violazione delle norme di cui all'art.6, comma 2, lettere a), b),e), h), i), l) e m) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
La violazione dell'art.6, comma 2, lettera f) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 ad Euro 1.500,00; la violazione dell'art.6, comma 2, lettera g) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 ad Euro 1.200,00.
L'autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando <ul style="list-style-type: none"><li>- non si ottemperi alle disposizioni della diffida nei termini indicati;</li><li>- quando siano state adottate nei confronti dell'operatore due diffide nell'anno solare;</li><li>- quando siano state adottate tre diffide nel triennio di esercizio.</li></ul>
La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni per consentire di provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione dell'attività di trasporto pubblico di linea.
Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è trasmesso ai competenti uffici di controllo sul territorio.
L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
La Città Metropolitana può procedere alla revoca dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
L'Amministrazione può disporre la revoca dell'autorizzazione in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>- in caso di violazione dell'art. 6, comma 2, lettera i), ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria</li><li>- in caso di violazione dell'art.6, comma 2, lettera d) del presente Regolamento, in quanto costituente inadempimento agli obblighi assunti, giusto il disposto di cui al Capo III, comma 3, punto 2), della Direttiva P.C.M. 27/01/1994, pubblicata sulla G.U. n.43 del 22/01/1994;</li><li>- in caso di violazione del disposto di cui all'art. 6 comma 2 lettera n) del presente Regolamento;</li><li>- in caso di perdita dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</li><li>- quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto autorizzata nel triennio di esercizio;</li><li>- in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio.</li></ul>
La revoca adottata con determinazione dirigenziale sarà notificata alla società autorizzata e agli uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alle autorità di controllo competenti sul territorio.
Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal presente Regolamento, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, vengono svolte dai dipendenti della direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze espressamente incaricati e dal personale di Polizia metropolitana dell'Ente. <b>Tokens:</b> 473 <b>Types:</b> 239 <b>Caratteri:</b> 2739 <b>Frase:</b> 19 <b>Nomi:</b> 151 <b>Avverbi:</b> 7 <b>Pronomi:</b> 4 <b>Articoli:</b> 22 <b>Aggettivi:</b> 48 <b>Verbi:</b> 47 <b>Verbi attivi:</b> 18 <b>Verbi passivi:</b> 29
<b>Passivi:</b> 61.7 <b>VdB:</b> 61.1% <b>Gulpease:</b> 43.14 <b>Flesch Vacca:</b> 29.81 <b>readit_base:</b> 43.14 <b>readit_lexical:</b> 0.01 <b>readit_syntactic:</b> 1.0 <b>readit_global:</b> 1.0

Art. 8 (Sanzioni pecuniarie, sospensione e revoca dell'autorizzazione) Basic
Se cambi il percorso o le fermate senza un motivo di forza maggiore, devi pagare una multa che va da 103 a 309 euro, come stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. dell'11 luglio 1980, n.753.
Se non rispetti le regole dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e), h), i), l) e m), devi pagare una multa che va da 100 a 500 euro.
Se violi l'articolo 6, comma 2, lettera f), la multa va da 250 a 1.500 euro. Se violi l'articolo 6, comma 2, lettera g), la multa va da 200 a 1.200 euro.
L'autorizzazione può essere sospesa da 1 a 15 giorni se: <ul style="list-style-type: none"><li>- non rispetti le indicazioni della diffida entro i termini;</li><li>- ricevi due diffide in un anno;</li><li>- ricevi tre diffide in tre anni.</li></ul>
Ti avviseranno almeno 7 giorni prima della sospensione, per darti il tempo di prepararti.
La sospensione dell'autorizzazione sarà comunicata agli uffici di controllo competenti.
L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse o se cambia la situazione o l'interesse pubblico.
La Città Metropolitana può revocare l'autorizzazione per gravi e ripetute violazioni del Regolamento.
L'Amministrazione può revocare l'autorizzazione se: <ul style="list-style-type: none"><li>- violi l'articolo 6, comma 2, lettera i), oltre alla multa;</li><li>- violi l'articolo 6, comma 2, lettera d), che è un inadempimento degli obblighi, come indicato nella Direttiva P.C.M. del 27/01/1994;</li><li>- violi l'articolo 6, comma 2, lettera n);</li><li>- perdi l'autorizzazione per la professione di trasportatore su strada;</li><li>- ricevi più di due sospensioni dell'autorizzazione in tre anni;</li><li>- ci sono gravi e ripetute irregolarità nel servizio.</li></ul>
La revoca sarà notificata alla società e agli uffici competenti.
Gli illeciti amministrativi sono accertati dai dipendenti della direzione competente della Città Metropolitana di Firenze e dal personale di Polizia metropolitana.
<b>Tokens:</b> 296 <b>Types:</b> 154 <b>Caratteri:</b> 1417 <b>Frase:</b> 21 <b>Nomi:</b> 86 <b>Avverbi:</b> 6 <b>Pronomi:</b> 5 <b>Articoli:</b> 33 <b>Aggettivi:</b> 15 <b>Verbi:</b> 44 <b>Verbi attivi:</b> 32 <b>Verbi passivi:</b> 12
<b>Passivi:</b> 27.27 <b>VdB:</b> 68.92% <b>Gulpease:</b> 62.41 <b>Flesch Vacca:</b> 56.2 <b>readit_base:</b> 62.41 <b>readit_lexical:</b> 0.0 <b>readit_syntactic:</b> 0.59 <b>readit_global:</b> 0.02
<b>Similarity:</b> 92.97 % <b>Edit Distance:</b> 1588 (112.07%) <b>Added Tokens:</b> 86 <b>Added VdB Tokens:</b> 69 <b>Deleted Tokens:</b> 213 <b>Deleted Not VdB Tokens:</b> 129

Chain
La variazione del percorso e delle fermate previste nell'autorizzazione, salvo i casi di forza maggiore, comporta che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria che l'art. 4, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 prevede. Questa sanzione va da Euro 103,00 a Euro 309,00.
Violando le norme di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), e), h), i), l) e m) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
Violando l'art. 6, comma 2, lettera f) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.500,00. Violando l'art. 6, comma 2, lettera g) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 1.200,00.
L'autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando: <ul style="list-style-type: none"><li>- non si rispettano le disposizioni della diffida nei termini indicati;</li><li>- l'operatore riceve due diffide nell'anno solare;</li><li>- si adottano tre diffide nel triennio di esercizio.</li></ul>
La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni. Questo preavviso è necessario per consentire di provvedere alle necessarie operazioni preliminari alla sospensione dell'attività di trasporto pubblico di linea.
I competenti uffici di controllo sul territorio riceveranno il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Oppure, l'autorizzazione può essere revocata nel caso di cambiare la situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
La Città Metropolitana può procedere a revocare l'autorizzazione per ripetute e gravi inadempienze nell'osservare le disposizioni del presente Regolamento.
L'Amministrazione può disporre di revocare l'autorizzazione in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>- in caso di violare l'art. 6, comma 2, lettera i), ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria;</li><li>- in caso di violare l'art. 6, comma 2, lettera d) del presente Regolamento, in quanto costituisce inadempimento agli obblighi assunti, secondo il disposto di cui al Capo III, comma 3, punto 2), della Direttiva P.C.M. 27/01/1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22/01/1994;</li><li>- in caso di violare il disposto di cui all'art. 6, comma 2, lettera n) del presente Regolamento;</li><li>- in caso di perdere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada che gli uffici della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno rilasciato;</li><li>- quando si adottano più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto autorizzata nel triennio di esercizio;</li><li>- in presenza di comprovate gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del servizio.</li></ul>
La revoca adottata con determinazione dirigenziale sarà notificata alla società autorizzata e agli uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La revoca sarà notificata anche alle autorità di controllo competenti sul territorio.
I dipendenti della direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze espressamente incaricati svolgono le funzioni di accertare gli illeciti amministrativi che il presente Regolamento prevede, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti. Inoltre, il personale di Polizia metropolitana dell'Ente svolge queste funzioni.
<b>Tokens:</b> 486 <b>Types:</b> 235 <b>Caratteri:</b> 2726 <b>Frase:</b> 26 <b>Nomi:</b> 145 <b>Avverbi:</b> 10 <b>Pronomi:</b> 10 <b>Articoli:</b> 43 <b>Aggettivi:</b> 47 <b>Verbi:</b> 58 <b>Verbi attivi:</b> 43 <b>Verbi passivi:</b> 15
<b>Passivi:</b> 25.86 <b>VdB:</b> 65.02% <b>Gulpease:</b> 48.96 <b>Flesch Vacca:</b> 37.11 <b>readit_base:</b> 48.96 <b>readit_lexical:</b> 0.0 <b>readit_syntactic:</b> 0.98 <b>readit_global:</b> 0.07
<b>Similarity:</b> 99.24 % <b>Edit Distance:</b> 643 (23.59%) <b>Added Tokens:</b> 51 <b>Added VdB Tokens:</b> 39 <b>Deleted Tokens:</b> 60 <b>Deleted Not VdB Tokens:</b> 40